

ITTF

Filaf
Federazione Italiana Tennistavolo

ETTU

Commissione Nazionale di Disciplina

Posizione n° 03/2010

**DECISIONE N° 2/2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE
DISCIPLINARE**



composta dai Sigg.ri:

- | | | |
|---|-------------------------|------------|
| - | Avv. Armando Montarsolo | Presidente |
| - | Avv. Bianca Magarò | Giudice |
| - | Avv. Eraldo Liberati | Giudice |

Riunita nella Camera di Consiglio in data 13 maggio 2010 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 03/2010, nei confronti del tesserato **Giuseppe Bruno Penna**, per la violazione dell' art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia Federale, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione della ammonizione di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale,
- preso atto della mail pervenuta da parte dell'incolpato mediante la quale preannuncia la sua mancata partecipazione alla odierna seduta;
- preso atto delle conclusioni della Procura Federale, così come modificate nella seduta odierna, mediante le quali si richiede la sanzione della inibizione a rappresentare la società per un periodo di giorni trenta,

CONSIDERATO CHE

Il deferimento del Procuratore Federale ha ad oggetto il tenore delle affermazioni contenute nella comunicazione inviata dal Penna alla Federazione in data 26.1.2010 e relative alla sua convocazione dinanzi alla CND per la data dell'11.2.2010 per la discussione del procedimento a suo carico pos. 14/09.

La Procura ha rilevato, peraltro su impulso di questa stessa Commissione (vedasi decisione n. 1/10), che il Penna ha utilizzato espressioni irrispettose nei confronti degli Organi di Giustizia allorquando, nel comunicare, anche in quella occasione, la sua mancata partecipazione alla seduta della Commissione per impegni di lavoro, egli ha manifestato un evidente disinteresse per il procedimento in corso nei suoi confronti e per l'attività della Giustizia Federale, ancor più marcato dalla dichiarazione di non avere idea di cosa si trattasse e di cosa lo si accusasse, e, quindi, di non sentire la necessità di difendersi da <<accuse inesistenti>>.

E' chiaro ed evidente che il tenore delle espressioni utilizzate sia di disdegno e di dispregio per la attività degli organi di giustizia della federazione nonché di manifesta indifferenza per vicende e fatti che, pur chiaramente contestatigli e circostanziati, vengono dal medesimo svalutati e l'accusa formulata dalla Procura Federale ritenuta inesistente.

La gravità oggettiva delle espressioni utilizzate e del tono che permea la suddetta comunicazione ha, comunque, indotto la Procura Federale ad un ripensamento della sanzione, considerando anche la circostanza che l'incolpato non ha ritenuto di presenziare neppure alla odierna convocazione, pur avvertito per tempo.

PQM

Delibera all'unanimità di irrogare al tesserato **Giuseppe Bruno Penna** la sanzione della inibizione a rappresentare la società per un periodo di giorni trenta, di cui all'art. 10 Lettera c) del vigente Regolamento di Giustizia,



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni

ITTF**Fitet**
Federazione Italiana Tennistavolo**ETTU**

Commissione Nazionale di Disciplina

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all' interessato, nonchè, ex art. 10 ultimo comma Regolamento di Giustizia, in copia al Procuratore Federale Fitet, e agli Organi Territoriali Federali nella cui giurisdizione risiede il dirigente a mezzo raccomandata a.r.,

Così deciso in Roma, 13 maggio 2010

Il Presidente

(Avv. Armando Montarsolo)

Il Giudice

(Avv. Bianca Magarò)

Il Giudice

(Avv. Eraldo Liberati)

Si avverte che contro la presente decisione è ammessa impugnazione, ex art. 36, innanzi alla Commissione Appello Federale, mediante ricorso nei modi e nei termini di cui agli artt. 28 e seguenti, Regolamento di Giustizia.

Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI